REGOLAMENTO (CEE) N. 698/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce la modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa la regola generale del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna [1], in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/87 [3], prevede la riscossione di un contributo in sede di importazione in Spagna dei prodotti indicati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 475/86 e in sede di immissione al consumo dell'olio di soia prodotto a base di semi importati;

considerando che fra il momento dell'acquisto dei prodotti e il momento della loro importazione o dell'immissione in consumo nel caso dell'olio di soia possono trascorrere svariati mesi durante i quali la situazione del mercato mondiale può evolvere in modo da provocare significative oscillazioni dell'importo del contributo a carico degli operatori;

considerando che appare pertanto giustificato dare agli operatori la possibilità di presentare una domanda che consenta loro di versare il contributo in vigore il giorno di presentazione della domanda; che tuttavia occorre stabilire un termine per l'esecuzione dell'importazione o, a seconda dei casi, dell'immissione in consumo dei prodotti in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 11, primo comma, i termini « articoli 4, 7 e 9 » sono sostituiti dai termini « articoli 4, 7, 9 e 14 ».

2. All'articolo 11, secondo comma, i termini « d'importazione e d'esportazione » sono soppressi.

3. All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Fino al 31 dicembre 1987 il contributo di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 475/86 è riscosso:

— al momento dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 2 del citato regolamento;

— al momento dell'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto a base di semi importati, in funzione del loro tenore di olio stabilito nell'allegato II.

Su richiesta dell'operatore, il contributo applicabile è quello in vigore il giorno di presentazione di una domanda inoltrata a tal fine presso l'organismo competente. Questo rilascia un documento in cui sono indicati il contributo applicabile e il termine ultimo per l'importazione o, a seconda dei casi, l'immissione in consumo dei prodotti in esame.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione dell'importazione o dell'immissione in consumo entro il termine prestabilito. Tale termine corrisponde al mese di presentazione della domanda e ai tre mesi successivi. L'importo della cauzione è pari a quello di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo trattino. La cauzione è svincolata all'atto della riscossione del contributo da parte dell'organismo competente.

Le importazioni effettuate nell'ambito di una operazione "compensata" non sono soggette alla riscossione del contributo a meno che i prodotti esportati nell'ambito di tale operazione siano i semi di colza, di soia o di girasole prodotti in Spagna ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
[2] GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
[3] GU n. L 28 del 30. 1. 1987, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente